



COMUNE DI ARIZZANO

Provincia del Verbano - Cusio - Ossola
C.º Roma n° 1 - 28811 - P.I. 00475760039 - tel. 0323 551939 - fax 0323 551588
Mail protocollo@comune.arizzano.vb.it PEC arizzano@pec.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 10-05-2023

OGGETTO : PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2023. APPROVAZIONE PER L'ANNO 2023 TARIFFE TARI E SCADENZE RATE DI PAGAMENTO.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **dieci** del mese di **maggio**, alle ore **19:00**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato e recapitato in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
CALDERONI Enrico	Sindaco	Presente
RAMONI Umberto	Consigliere	Presente
ALBERTELLA Carla	Consigliere	Presente
FIGHETTI Alberto	Consigliere	Assente
PELOSI Rosanna	Consigliere	Presente
CALLONI Egidio	Consigliere	Presente
CERUTTI Luisa	Consigliere	Assente
CANTALUPI Simone	Consigliere	Assente
MININI Angelo	Consigliere	Presente
PIAZZONI Nicolò	Consigliere	Assente
DI PALMA Donatello	Consigliere	Presente

Presenti 7 Assenti 4

Assume la presidenza il Sindaco **Enrico Arch. CALDERONI**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE **dott.ssa Paola Marino**.

Previa le formalità di legge e constatata la regolarità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI gli atti assunti dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA ed in particolare:

- la deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- la deliberazione n.444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione n.57/2020/R/RIF del 03 marzo 2020, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la determina n.2/2020-DRIF del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n.158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la deliberazione n.238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la deliberazione n.362/2020/R/RIF del 6 ottobre 2020, recante "Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono";
- la deliberazione n.138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);



- la determina n.01/DRIF/2021 del 31 marzo 2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n.459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la determina n.2/2021/R/RIF del 04 novembre 2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, che ha altresì chiariti gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n.68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022 ad oggetto: “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”.

DATO ATTO che con la deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ARERA ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) per gli anni 2018-2021, al fine di uniformare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale mentre, con la successiva deliberazione n.363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021, ha approvato il metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per tale secondo periodo regolatorio, ARERA per il tramite dei provvedimenti applicativi ha espresso necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n.363/2021/R/RIF, come modificato dalla successiva deliberazione n.459/2021/R/RIF ed approvato con la determina n.2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata determina n.2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n.363/2021/R/RIF per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

TENUTO CONTO che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO istituito ai sensi della L.R. n.1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

PRECISATO CHE:



- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio ha la responsabilità di predisporre il PEF "grezzo", cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento che sono di competenza dell'ETC;
- l'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO) se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, al quale sono assegnate le seguenti competenze:
 - a. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
 - b. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
 - c. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
 - d. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 - e. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
 - f. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni";

L'ARERA verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi;

VISTO in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio che deve essere in ogni caso garantito";

ATTESO che le Amministrazioni comunali devono assolvere agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al TQRIF sopra richiamato con riferimento allo schema regolatorio prescelto a partire dal prossimo 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che l'Ente territorialmente competente deve individuare il posizionamento nella matrice di uno dei quattro schemi regolatori previsti, optando tra:

- Schema I: livello qualitativo minimo;
- Schema II: livello qualitativo intermedio;
- Schema III: livello qualitativo intermedio;
- Schema IV: livello qualitativo avanzato;

ed in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento;

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente CQ del Piano Finanziario 2022/2025 come previsto dalla deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente in data 17 maggio 2022 con delibera di Assemblea Consortile n. 9, tenuto conto del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio con il gestore ConServCO S.p.a. e della ricognizione condotta nelle gestioni di competenza di ogni singola Amministrazione Comunale consorziata, ha ritenuto di individuare come



schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo" fatta salva ogni prestazione migliorativa già vigente rispetto al livello individuato;

VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 30.12.2022, con la quale è stata approvata la Carta di Qualità del Servizio Raccolta Rifiuti;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.12.2022;

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente, in data 17 maggio 2022 con delibera di Assemblea Consortile n.10 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anno 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR-2 tra cui anche il PEF del Comune di Arizzano che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che il processo di validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente è stato condotto verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari e in particolare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA n.363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori.

TENUTO CONTO:

- che l'art. 4 "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)", stabilisce che in ciascun anno dal 2022 al 2025 il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 della medesima delibera rispetta il limite previsto alla variazione annuale, che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- che il comma 4.6 del sopracitato art. 4 stabilisce che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR;
- che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori;

RILEVATO che il Piano Economico Finanziario 2022/2025 del Comune di Arizzano come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR-2, espone le seguenti risultanze:

	2022	2023	2024	2025
MTR	344.184	353.700	354.191	362.207
LIMITE DI CRESCITA	310.346	315.280	320.293	325.386



TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	310.346	315.280	320.293	325.386
--	----------------	----------------	----------------	----------------

DATO ATTO che il suddetto Piano Economico Finanziario, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2022	2023	2024	2025
Tariffa Variabile	195.633	192.727	185.347	183.563
Tariffa Fissa	114.713	122.553	134.946	141.822
TOTALE PEF	310.346	315.280	320.293	325.386

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto anno 2020 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi (COI) se previsti, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale e/o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo rifiuti e dei costi CQ per l'adeguamento al TQRIF previsto dalla delibera ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

VERIFICATE, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che le quote relative al contributo MIUR e CONAI possono essere utilizzate per finanziare parte del totale del PEF, riducendo la somma da richiedere ai contribuenti e per finanziare ulteriori costi di gestione a carico del Comune;

CONSIDERATO altresì che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio di smaltimento rifiuti) tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani economici finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

TENUTO CONTO che il Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente territorialmente competente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità



- dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.05.2022, con la quale è stato approvato il PEF anni 2022/2025, con un orizzonte temporale di quattro anni e validità di due anni;

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario approvato con la predetta deliberazione, validato ed approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 a cura di quest'ultimo;

EVIDENZIATO che occorre procedere all'approvazione delle tariffe, tenuto conto che ai fini della determinazione delle stesse è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria per l'anno 2023, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

CONSIDERATO che il Ministero dell'interno con decreto 19 aprile 2023 ha differito al 31 maggio 2023 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2023 – 2025 da parte degli enti locali;

RAVVISATA la necessità, per le motivazioni di cui sopra e al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, di prevedere le scadenze di versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2022, come segue:

1^ rata: entro il

01/08/2023;

2^ rata: entro il

02/12/2023;

oppure unica soluzione: entro il 01/08/2023

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e di Ragioneria art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano.

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI PRENDERE ATTO e conseguentemente confermare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e i relativi allegati che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente – Consorzio Rifiuti VCO con la delibera di Assemblea Consortile n.10 del 17 maggio 2022, già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.05.2022 le cui risultanze sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
MTR	344.184	353.700	354.191	362.207
LIMITE DI CRESCITA	310.346	315.280	320.293	325.386
TOTALE PEF (valore minimo tra MTR e limite di crescita)	310.346	315.280	320.293	325.386

	2022	2023	2024	2025
Tariffa Variabile	195.633	192.727	185.347	183.563
Tariffa Fissa	114.713	122.553	134.946	141.822
TOTALE PEF	310.346	315.280	320.293	325.386

- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della delibera ARERA n.363/2021/R/RIF è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con successivo provvedimento;
- 4) di prendere atto che l'Ente territorialmente competente, identificato nel Consorzio Rifiuti VCO, con delibera di Assemblea Consortile n.9 del 17 maggio 2022 ha ritenuto di individuare per il Comune di Arizzano come schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo schema I "livello qualitativo minimo" in attuazione a quanto disposto con deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;
- 5) di approvare per l'anno 2023 le tariffe Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche come risulta nell'allegato A) che si allega alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;
- 6) di quantificare in € 315.280,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), al netto del Conai e dei contributi MIUR, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio come risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 2) del deliberato;
- 7) di dare atto che alla Tari si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.LGS. 504/1992 e s.m.i., che verrà versato direttamente alla Provincia del VCO;



- 8) di stabilire altresì, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, che la riscossione della TARI 2023 dovrà essere effettuata in due rate come di seguito indicato:
**1^ rata: entro il
01/08/2023;**
**2^ rata: entro il
02/12/2023;**
oppure unica soluzione: entro il 01/08/2023
- 9) Di trasmettere esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, entro il 28 ottobre c.a. ai sensi di quanto dispone l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019.
- 10) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con votazione successiva unanime favorevole espressa nei modi di cui sopra.

* * * * *



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile del presente atto.

Data: 10-05-2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Angela Giannuzzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica del presente atto.

Data: 10-05-2023

Il Segretario Comunale

F.to Paola Marino



Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to Enrico CALDERONI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Umberto RAMONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Marino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, il giorno 25-05-2023, all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: http://halleyweb.com/c103003/mc/mc_gridev_messi.php?x=&servizio=&bck=. per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, Legge 69/2009 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Marino

Dalla Sede Municipale li 25-05-2023

Per copia conforme all'originale.

Dalla Sede Municipale li, 25-05-2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Paola Marino)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 – COMMA 3 – D. LGS. N. 267/2000)

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☐ Esecutiva a decorrere dal decimo giorno di pubblicazione (art. 134 - comma 3 -D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Arizzano li 25-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Marino